

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

12.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 15 GIUGNO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUNTA

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
Legge doganale	207
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Approvazione della Convenzione stipulata in Madrid, fra l'Italia e la Spagna, il 12 aprile 1940, per l'esercizio delle linee di navigazione aerea. . .	207
Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 30 aprile 1940, riguardante la proroga delle tariffe per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli sulla ferrovia del Gottardo	208
Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e il Belgio, il 25 aprile 1940, inteso a regolare il commercio dei prodotti medicinali . . .	209
Importazione in franchigia doganale di vetture automobili, usate, appartenenti a coloro che trasferiscono la loro residenza dall'estero nel Regno . . .	209
Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. .	209
Agevolazioni doganali alle industrie minerarie dell'Albania.	209
Esenzione daziaria per trementina naturale importata dalle Isole Italiane dell'Egeo	210

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Ariata, Bignardi, Biscioni, Cattania, Cauvin, Dall'Armi, D'Havet, Gorio, Luxardo, Rocca Ladislao, Rossi di Montelera e Pisenti.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PASSARETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Legge doganale. (785)

PRESIDENTE comunica, che la discussione del disegno di legge « Legge doganale » viene rinviata su richiesta del Ministro delle finanze e del Ministro per gli scambi e le valute.

Discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione stipulata in Madrid, fra l'Italia e la Spagna, il 12 aprile 1940, per l'esercizio delle linee di navigazione aerea. (870)

ARTELLI, *Relatore*, fa presente che la convenzione di cui col disegno di legge in esame si propone l'approvazione, prevede

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'istituzione di sei linee di navigazione aerea al posto dell'unica linea esercitata finora e prevista nel trattato italo-spagnolo firmato in Santander il 15 agosto 1927 e nel suo protocollo addizionale del 3 ottobre 1928.

Il Governo spagnolo concede l'autorizzazione all'esercizio delle linee aeree: Roma - Genova - Marsiglia - Barcellona - Roma; Roma - Barcellona - Madrid - Lisbona; Roma - Siviglia o Malaga - Villa Cisneros con allacciamento fra Malaga (o provvisoriamente Siviglia) e Lisbona; Roma - Pollenza - Melilla. Il Governo italiano concede l'autorizzazione per le linee: Barcellona - Marsiglia - Genova - Roma - Barcellona; Lisbona - Madrid - Barcellona - Roma - Napoli e il libero transito per l'Africa Italiana, nel caso che la Spagna stabilisca una linea per l'Oriente. Sono accordate particolari facoltà di prolungamento per talune delle dette linee nei due sensi ed è convenuto un trattamento di completa reciprocità. La convenzione che ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile tacitamente di anno in anno, precisa tutte le modalità dell'esercizio delle dette linee.

Con questa convenzione, si vengono sempre più a stringere i vincoli di amicizia esistenti fra le due Nazioni mediterranee. Ritiene pertanto che la Commissione possa senz'altro dare la sua approvazione al disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.
(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 30 aprile 1940, riguardante la proroga delle tariffe per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli sulla ferrovia del Gottardo. (872)

MONTESI, *Relatore*, rileva che l'accordo del 30 aprile 1940-XVIII tra Italia e Svizzera riguardante le tariffe per i trasporti dei viaggiatori e bagagli sulla ferrovia del Gottardo, non determina per l'Italia un trattamento di speciale favore, poichè esse non differiscono da quelle applicate per i trasporti interni della Svizzera.

La portata dell'accordo va forse ricercato in un campo diverso da quello delle tariffe di trasporto. La costruzione della ferrovia del Gottardo è stata fatta con il concorso finanziario della Germania, della Svizzera e dell'Italia: la Germania ha con-

corso con 30 milioni, la Svizzera con 31 milioni e l'Italia con 58 milioni in franchi oro. Gli Stati contraenti partecipavano agli utili di esercizio. Successivamente, la Confederazione Elvetica cambiava le sue direttive per quanto riguarda la partecipazione dello Stato nelle imprese industriali e nelle ferrovie, e decideva di riscattare le principali ferrovie svizzere, fra cui quella del San Gottardo.

I rapporti tra i tre Stati, Svizzera, Italia e Germania, relativamente a detta ferrovia, venivano quindi regolati da un nuovo accordo pel quale, prescindendosi dalla sovvenzione data dall'Italia e dalla Germania, si sopprimeva la partecipazione di queste ultime agli utili di esercizio, ma si concedevano loro tariffe che rappresentavano un trattamento di eccezionale favore.

Nel 1918, la Confederazione Svizzera domandava all'Italia ed alla Germania di rinunciare ad ogni diritto nei riguardi della ferrovia del San Gottardo. La Germania aderiva alla richiesta « in testimonianza della riconoscenza per i grandi servizi che la Svizzera ha reso alla Germania durante il corso della guerra, rappresentandone gli interessi in quasi tutti i paesi nemici ed accogliendo gentilmente i suoi internati, malgrado le difficoltà interne ». Più precisamente il Governo germanico si era manifestato disposto a rivedere la clausola della nazione più favorita, riguardante le tariffe, considerate come gravose in numerosi ambienti svizzeri.

L'Italia veniva così a trovarsi sola di fronte alla richiesta della Confederazione Svizzera, e, rendendosi conto degli aumenti notevoli verificatisi nelle spese di esercizio della ferrovia, accettava il concetto di applicare per la ferrovia del San Gottardo le stesse tariffe che il Governo Federale applicava per tutte le altre linee della Svizzera. Concludeva quindi l'Italia un accordo che, dal luglio del 1918, è stato successivamente rinnovato con proroghe di cinque in cinque anni, con la clausola però che la eventuale mancanza di proroghe avrebbe riportato alla applicazione della convenzione del 1909, nella quale erano previste tariffe di trasporto di favore.

Può essere molto dubbio il ritorno a questo trattamento particolare; ma il mantenimento di un diritto che deriva dalla partecipazione finanziaria dell'Italia nella costruzione della ferrovia del Gottardo, potrebbe acquistare una notevole importanza in un momento in cui i rapporti ed i confini tra le Nazioni fossero soggetti a revisione.

Raccomanda quindi l'approvazione del disegno di legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma fra l'Italia e il Belgio, il 25 aprile 1940, inteso a regolare il commercio dei prodotti medicinali. (873)

SERONO, *Relatore*, nota che questo disegno di legge è analogo ad altri già approvati dalla Commissione. Due sono i principi fondamentali che informano l'accordo: necessità assoluta, da una parte, di scambi di specialità medicinali e, dall'altra, necessità di contemperare codesti scambi alle esigenze delle rispettive ragioni di sanità pubblica.

L'accordo risponde perfettamente alle esigenze attuali e pertanto il disegno di legge merita l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Importazione in franchigia doganale di vetture automobili, usate, appartenenti a coloro che trasferiscono la loro residenza dall'estero nel Regno. (881)

MACERATINI, *Relatore*, ricorda che, in base alle vigenti norme doganali, è consentita la esenzione totale dai dazi di entrata ad oggetti usati, quali effetti, mobili, masserizie e veicoli appartenenti agli impiegati civili e militari dello Stato che ritornano dopo di essere stati ad esercitare i loro uffici all'estero o nelle colonie, nonché a coloro che trasferiscono la propria residenza nel Regno. Detta esenzione comprende anche le vetture automobili. Senonchè, si è constatato che queste autovetture introdotte in franchigia sono spesso acquistate poco prima del ritorno nel Regno da parte degli acquirenti, e sono quasi completamente nuove. Esse vengono poi rivendute prontamente nel Regno, con evidente speculazione a danno dell'Erario e dell'industria automobilistica italiana.

Ad ovviare a ciò, provvede il disegno di legge in esame, il quale subordina la esen-

zione dal dazio di entrata alla condizione che si comprovi che le vetture automobili siano state acquistate ed effettivamente usate dagli interessati, da almeno un anno prima della data del loro ritorno nel Regno, nonché alla condizione, qualora si tratti di connazionali rimpatrianti, che questi abbiano avuto una permanenza all'estero per un ininterrotto periodo di almeno 18 mesi.

Trova pertanto raccomandabile l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (883)

ZANOTTI, *Relatore*, riferisce che col disegno di legge si provvede: 1°) alla concessione di temporanea importazione al prodotto *oppanol*, coperto di brevetto tedesco, insostituibile da altro prodotto nazionale ed utilissimo per la fabbricazione dei cavi e conduttori elettrici sottomarini ai quali è destinato a conferire un maggiore potere isolante; 2°) al ripristino delle concessioni di temporanea importazione alle « penne e piume greggie » per essere lavorate e ridotte in ornamenti; ai « distillati di vino » per la fabbricazione di vermut, cognac, whisky e liquori diversi; all'« acido arsenioso » per la fabbricazione di prodotti antiparassitari, nonché alle « scatole pieghevoli di cartone » per l'imballaggio di ceramiche, vetrerie e oggetti di alabastro e cartapesta. Provvedimenti tutti intesi a dare maggiore impulso alle nostre esportazioni.

Ne raccomanda pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni doganali alle industrie minerarie dell'Albania. (884)

BERNINZONE, *Relatore*, avverte che già prima dell'applicazione delle tariffe doganali italiane all'Albania, le società concessionarie delle imprese minerarie dell'Albania godevano di agevolazioni fiscali da parte del Governo albanese. Per le imprese, invece,

di nuova iniziativa, pur mantenendo tali agevolazioni fiscali in materia di tasse ed imposte, non poteva il Governo albanese concedere l'esenzione dai diritti di confine, perchè questi non erano più di sua competenza. Il disegno di legge vuole ora uniformare il trattamento fatto alle imprese di vecchia concessione, alle nuove concessioni che, avendo carattere nazionale, meritano di essere pienamente appoggiate.

Si concede pertanto l'esenzione da ogni dazio di entrata per tutto il materiale occorrente alle imprese carbonifere e minerarie, principalmente per le ricerche di minerale di ferro e carbone, come già è stato fatto per le industrie carbonifere dell'Arsa e della Sardegna.

La competenza, circa il riconoscimento delle condizioni previste, spetta al Ministero delle corporazioni, per il territorio italiano, ed al Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi, per il territorio albanese dell'Unione doganale.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Esenzione daziaria per trementina naturale importata dalle Isole Italiane dell'Egeo. (885)

CUPELLO, *Relatore*, informa che col provvedimento in esame si aggiunge la trementina naturale, per un contingente annuo di 15.000 quintali, all'elenco dei numerosi prodotti ammessi all'importazione nel Regno dalle Isole italiane dell'Egeo, in esenzione dal dazio doganale.

Il detto quantitativo è stato stabilito in ragione della disponibilità del prodotto nel nostro Possedimento, esuberante rispetto al fabbisogno locale, ed in base alle necessità del territorio metropolitano, nel quale la maggior parte di questa materia sarà consumata da industrie aventi attinenza ad esigenze belliche.

Ritiene quindi che il disegno di legge sia senz'altro da approvare.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

La riunione termina alle 10.45.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Approvazione della Convenzione stipulata in Madrid, fra l'Italia e la Spagna, il 12 aprile 1940, per l'esercizio delle linee di navigazione aerea. (870)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Madrid, fra l'Italia e la Spagna, il 12 aprile 1940, per l'esercizio delle linee di navigazione aerea.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'articolo 17 della Convenzione anzidetta.

**CONVENZIONE ITALO-SPAGNOLA
PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE AEREA**

SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA E D'ALBANIA, IMPERATORE D'ETIOPIA, e FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, CAPO DELLO STATO SPAGNOLO, GENERALISSIMO DEGLI ESERCITI NAZIONALI, convinti dell'interesse che per le due Nazioni riveste la regolamentazione del traffico aereo, e considerando insufficiente quanto in materia venne concordato nel Trattato italo-spagnolo firmato in Santander il 15 agosto 1927 e nel suo Protocollo addizionale del 3 ottobre 1928, di comune accordo decidono di procedere alla sua sostituzione con la presente Convenzione, e, a questo scopo, nominano come loro rispettivi plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA E D'ALBANIA, IMPERATORE D'ETIOPIA:

S. E. il Generale di Squadra Aerea ALDO PELLEGRINI;

S. E. il Generale GASTONE GAMBARA, *Ambasciatore di Sua Maestà il Re d'Italia e d'Albania, Imperatore d'Etiopia;* e

IL CAPO DELLO STATO SPAGNOLO, GENERALISSIMO DEGLI ESERCITI NAZIONALI:

S. E. Don JUAN BEIGBEDER Y ATIENZA, *Ministro degli affari esteri, ecc.;*

i quali, dopo di essersi scambiati i loro pieni poteri e di averli riconosciuti redatti in buona e debita forma, concordano su quanto segue:

ART. 1.

Il Governo spagnolo concede all'impresa di navigazione aerea italiana, che sarà opportunamente designata dal Governo italiano, la necessaria autorizzazione per esercitare le seguenti linee aeree, per il trasporto di persone, corrispondenza postale e merci:

A) Roma-Genova-Marsiglia-Barcellona-Roma, con facoltà di effettuarne il percorso in qualsiasi senso.

B) Roma-Barcellona-Madrid-Lisbona, con facoltà di prolungamento nei due sensi.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

C) Roma-Siviglia o Malaga-Villa Cisneros e oltre con allacciamento fra Malaga o Siviglia e Lisbona.

Resta inteso che lo scalo di Siviglia funzionerà fin tanto che le condizioni tecniche dell'aeroporto di Malaga non permetteranno il suo uso, agli effetti del collegamento con le linee transatlantiche; quando l'aeroporto di Malaga possederà le condizioni tecniche necessarie, lo scalo di Malaga sostituirà definitivamente quello di Siviglia.

Rimane altresì inteso che il collegamento fra Malaga — provvisoriamente Siviglia — e Lisbona, autorizzato per questa linea, non avrà carattere industriale, escludendo da esso il trasporto di passeggeri e mercanzie e rimanendo, per conseguenza, riservato al trasporto della corrispondenza postale.

D) Roma-Pollenza-Melilla, con facoltà di prolungamento nei due sensi, fuori dei limiti territoriali spagnoli di sovranità o di Protettorato e senza altri scali nei suddetti territori. Questa concessione decadrà nel momento in cui una impresa nazionale spagnola di traffico aereo incomincerà ad esercire una linea sull'itinerario Pollenza-Melilla. In tal caso l'impresa italiana cesserà totalmente la sua attività entro il termine di novanta giorni a partire da quello in cui l'Amministrazione spagnola le avrà notificato l'inizio del suddetto esercizio.

ART. 2.

Il Governo italiano concede all'impresa di navigazione aerea spagnola, opportunamente designata dal Governo spagnolo, l'autorizzazione necessaria all'esercizio delle seguenti linee di navigazione aerea, per il trasporto di persone, corrispondenza postale e merci:

A) Barcellona-Marsiglia-Genova-Roma-Barcellona, con facoltà di effettuare il percorso in qualsiasi senso.

B) Lisbona-Madrid-Barcellona-Roma-Napoli, con facoltà di prolungamento in ambo i sensi o con derivazione per Monaco o per la Svizzera.

C) Nel caso che la Spagna stabilisca una linea per l'Oriente, le si concederà il libero transito per l'Africa Italiana, come pure il diritto di atterraggio in quegli scali che il buon funzionamento della linea esigerà.

ART. 3.

Le Alte Parti contraenti si impegnano, per quanto riguarda l'esercizio del traffico aereo, oggetto della presente Convenzione, a concedersi un trattamento di completa reciprocità.

ART. 4.

Le imprese concessionarie dell'esercizio del traffico aereo sulle linee indicate negli articoli 1 e 2, potranno impiegare per detto esercizio qualsiasi tipo d'apparecchio, sempre che ciò sia autorizzato dall'Amministrazione aeronautica del rispettivo Paese.

ART. 5.

La gestione delle linee citate negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, potrà iniziarsi simultaneamente od in epoche diverse, per tutte o alcune delle suddette linee.

Nel caso che l'inizio dell'esercizio di dette linee di traffico aereo non fosse simultaneo, quei tratti degli itinerari per i quali non coincidono le concessioni, cui si riferiscono gli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, saranno eserciti liberamente dalla impresa interessata.

ART. 6.

Per i tratti degli itinerari indicati negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, per i quali coincidono le concessioni, cui i detti articoli si riferiscono, le imprese italiana e spagnola si metteranno d'accordo per determinare le norme alle quali deve sottostare l'esercizio delle rispettive concessioni, in un regime di reciprocità. I contratti relativi a detti accordi non si perfezioneranno fin tanto che non siano stati approvati dalle Amministrazioni aeronautiche di entrambi gli Stati.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 7.

Ciascuna delle Compagnie designate per la realizzazione delle linee indicate negli articoli 1 e 2, comunicherà alle Autorità competenti dell'altro Stato, almeno quattro settimane prima dell'entrata in vigore, gli orari e le possibilità di coincidenze con altre linee aeree, nonché la frequenza del servizio, e indicherà, entro lo stesso termine di tempo, il tipo di materiale che impiegherà.

ART. 8.

Le Amministrazioni postali dei due Stati si metteranno d'accordo sull'uso delle linee per il trasporto di effetti postali.

ART. 9.

Le Alte Parti contraenti potranno sostituire liberamente ed in qualsiasi momento le loro rispettive imprese esercenti il traffico aereo di cui agli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, subentrando la nuova designata, in tutti i diritti e gli obblighi di quella sostituita. In nessun caso questa sostituzione giustificherà, da parte dell'impresa sostituita, la richiesta di indennizzi di qualsiasi specie e l'esercizio di azioni giudiziarie di qualsiasi ordine, nei confronti dello Stato che autorizzò la concessione.

ART. 10.

Le Compagnie concessionarie osserveranno e faranno osservare, sotto la loro responsabilità, al proprio personale ed ai passeggeri che viaggiano sulle loro linee, le leggi, i regolamenti e, in generale, la legislazione vigente in ciascuno dei due Stati. Risponderanno specialmente del puntuale adempimento a tutte le prescrizioni relative alla navigazione aerea, alla legislazione doganale e fiscale, ed a quelle applicabili in materia di commercio estero, di mercanzie o di divise, e alla sicurezza, ordine pubblico e sanità sul trasporto di persone e cose.

ART. 11.

La recidiva nelle contravvenzioni di qualsiasi specie alle leggi, regolamenti e, in genere, alla legislazione vigente in ognuno dei due Stati, che potrebbe avverarsi durante l'esercizio delle linee di navigazione aerea previste dalla presente Convenzione, porterà con sé la revoca del funzionario responsabile dell'osservanza di quelle disposizioni. Quando la contravvenzione abbia un carattere di speciale gravità, darà luogo alla rescissione della concessione dell'esercizio del traffico aereo, in danno dell'impresa responsabile. In ambo i casi le dette sanzioni si applicheranno a domanda dell'Autorità aeronautica superiore dello Stato pregiudicato.

ART. 12.

In caso d'atterraggio forzoso o di qualsiasi altro incidente ad un apparecchio della Compagnia designata da una delle Alte Parti contraenti, nel territorio dell'altra, le Autorità locali saranno obbligate a prestare la stessa assistenza che è prevista per gli apparecchi stranieri dalla legislazione vigente, con abbuono delle spese che questa assistenza comporta.

ART. 13.

Ciascuna delle imprese concessionarie per l'esercizio delle linee aeree previste dagli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, potrà usufruire delle aviorimesse per il ricovero degli apparecchi, delle installazioni di manovra, dei terreni e dei locali adibiti come officine di riparazione, dei magazzini, degli uffici dell'aeroporto, delle stazioni radiotelegrafiche e dei servizi meteorologici appartenenti allo Stato concedente. A tale scopo, i citati elementi saranno posti, da ognuna delle Alte Parti contraenti, a disposizione dell'impresa concessionaria designata dall'altra, alle condizioni vigenti per le imprese nazionali. Identiche disposizioni si applicheranno nei riguardi del personale adibito al servizio a terra, utilizzandosi per ognuna delle imprese

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

concessionarie l'organizzazione corrispondente dello Stato che autorizzò la concessione. Le Alte Parti contraenti faciliteranno, ugualmente, nei limiti del possibile, il rifornimento dei combustibili.

ART. 14.

Gli apparecchi adibiti all'esercizio delle linee aeree stabilite dalla presente Convenzione, come i loro motori ed i loro pezzi di ricambio, saranno importati in franchigia doganale temporanea nei due Stati.

Le provviste di bordo, destinate ad essere consumate durante il viaggio e necessarie al viaggio stesso, ad eccezione del combustibile (benzina o lubrificanti) che è sottoposto alle disposizioni di cui all'articolo 15, nella parte applicabile alla manutenzione e alla conservazione degli apparecchi, sono esenti dal pagamento dei diritti doganali e dalle imposte di qualsiasi genere, sempre e quando siano sottoposti al controllo dell'Autorità doganale competente.

Si eserciterà, nello stesso modo, il controllo doganale previsto dalla legislazione di ognuno degli Stati, sopra i passeggeri e le mercanzie di ogni genere in transito. Gli uni e le altre saranno esenti dal pagamento dei diritti di dogana, al passaggio per il territorio di ognuna delle Alte Parti contraenti.

ART. 15.

Il combustibile (benzina e lubrificanti) usato dagli apparecchi impiegati per l'esercizio delle linee aeree, autorizzate dalla presente Convenzione, sarà importato ed esportato alle seguenti condizioni;

1^o) all'atterraggio, il combustibile contenuto nei serbatoi dell'apparecchio sarà ammesso in transito franco di diritti doganali e di ogni tassa. Se fosse necessario scaricare dall'apparecchio il combustibile che trovasi a bordo, questa operazione si compirà a carattere temporaneo e sotto il controllo doganale;

2^o) alla partenza il combustibile imbarcato sui menzionati apparecchi, allo scopo di raggiungere per via aerea punti di destino situati in territorio straniero, sarà esente da tasse doganali o imposte qualsiasi.

ART. 16.

Per quanto si riferisce alla esecuzione della presente Convenzione, nei limiti fissati dai precedenti articoli, ci si atterrà a quello che, previo contatto diretto, decideranno di comune accordo e in ambiente di completa reciprocità, le supreme Autorità aeronautiche di entrambi gli Stati.

ART. 17.

La presente Convenzione dovrà essere ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma nel più breve lasso di tempo possibile.

Le Alte Parti contraenti fissano la sua validità per un periodo di cinque anni, a partire dalla data dello scambio delle ratifiche. Scaduto questo termine, la Convenzione s'intenderà tacitamente rinnovata per periodi di un anno se una qualsiasi delle Alte Parti contraenti non la denuncierà per lo meno con sei mesi di anticipo sulla data di scadenza del periodo in corso.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione in Madrid il 12 di aprile dell'anno 1940, in due esemplari redatti in italiano ed in spagnolo, aventi entrambi il medesimo valore.

ALDO PELLEGRINI

JUAN BEIGBEDER

GASTONE GAMBARA

**Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma,
fra l'Italia e la Svizzera, il 30 aprile 1940,
riguardante la proroga delle tariffe per il
trasporto dei viaggiatori e dei bagagli sulla
ferrovia del Gottardo. (872)**

ARTICOLO UNICO.

Piena ed intera esecuzione è data, con effetto al 1° maggio 1940, all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 30 aprile 1940 e riguardante la ferrovia del Gottardo.

**ACCORDO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA
RIGUARDANTE LA FERROVIA DEL GOTTARDO**

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA E D'ALBANIA, IMPERATORE D'ETIOPIA e IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, nel riferirsi all'Accordo originalmente concluso in Berna il 1° luglio 1918 e che riguarda la Convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909, successivamente rinnovato con proroghe, l'ultima delle quali, in data 9 aprile 1935, scade il 1° maggio 1940, hanno convenuto quanto segue:

A deroga parziale e temporanea delle disposizioni dell'articolo 10 della predetta Convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909, concernente le tariffe per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli, il Governo italiano consente che l'applicazione alla Ferrovia del Gottardo delle tasse e sovrattasse interne svizzere sia prorogata fino al 1° maggio 1945, e, dal canto suo, il Governo Federale Svizzero s'impegna a non aumentare sulla stessa Ferrovia i prezzi di trasporto attualmente esistenti, anzi a ridurli gradualmente, secondo le riduzioni che durante lo stesso periodo venissero apportate ai prezzi della rimanente rete svizzera.

Le disposizioni di cui sopra hanno carattere eccezionale, restando inteso che alla scadenza del termine sopraindicato (1° maggio 1945) le disposizioni della Convenzione principale riprenderanno pieno vigore.

FATTO a Roma, in doppio esemplare, il 30 aprile 1940.

*In nome di Sua Maestà
il Re d'Italia e d'Albania,
Imperatore d'Etiopia:*

CIANO.

*In nome del Consiglio
Federale Svizzero:*

PAUL RUEGGER

**Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma,
fra l'Italia e il Belgio, il 25 aprile 1940,
inteso a regolare il commercio dei prodotti
medicinali. (873)**

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e il Belgio, il 25 aprile 1940, inteso a regolare il commercio dei prodotti medicinali.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il 25 maggio 1940.

**ACCORD RÉGLANT LE COMMERCE DES PRODUITS MÉDICINAUX
ENTRE LE ROYAUME D'ITALIE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE**

Le GOUVERNEMENT ITALIEN et le GOUVERNEMENT BELGE, reconnaissant la nécessité d'établir des règles à appliquer, au point de vue sanitaire, à l'importation des produits médicaux et en particulier des spécialités médicales, de Belgique en Italie et d'Italie en Belgique, en substitution des dispositions contenues dans la déclaration faite entre la Belgique et l'Italie le 4 mai 1909, ont convenu ce qui suit:

ART. 1.

Le Gouvernement italien consent à ce que les produits médicaux et les spécialités médicales d'origine et de provenance belges soient importés librement en Italie, sauf observance des règles et conditions établies par la législation italienne.

ART. 2.

Le Gouvernement belge consent à la libre importation en Belgique des produits médicaux et des spécialités médicales d'origine et de provenance italiennes, sauf observance des normes et conditions établies par la législation belge.

ART. 3.

En règle générale les produits médicaux et les spécialités médicales importés de l'un des deux pays dans l'autre ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que celui accordé aux produits médicaux de production nationale.

ART. 4.

Les sérums, les vaccins, les virus, les toxines, les produits biologiques et les produits similaires ainsi que les produits opothérapiques sont soumis exclusivement aux dispositions légales qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux pays.

ART. 5.

Chacune des deux Parties contractantes se réserve le droit, pour des cas exceptionnels, se présentant la nécessité de protéger la santé publique, de défendre l'importation des produits formant l'objet du présent accord, avec l'obligation, dans les dits cas, d'informer immédiatement l'autre Partie contractante de sa décision.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 6.

Le présent accord entrera en vigueur 30 jours après sa signature.

Il sera concédé le terme d'une année aux firmes belges intéressées pour la présentation de leurs spécialités médicinales déjà dans le commerce en Italie si ces spécialités ne sont pas encore enregistrées à la date de l'entrée en vigueur du présent accord.

Tant que ne sera pas prise une décision relative à la demande d'enregistrement la spécialité pharmaceutique ne sera soumise à aucune limitation.

ART. 7.

Les dispositions faisant l'objet des deux derniers alinéas de l'article 6 s'appliqueront dans les mêmes conditions à l'importation en Belgique de spécialités pharmaceutiques de provenance italienne, à partir du moment où l'enregistrement des spécialités sera devenu obligatoire en Belgique.

ART. 8.

Le présent accord sera en tout temps dénonçable avec un préavis de 3 mois.

Rome, le 25 avril 1940.

Pour l'Italie:

A. GIANNINI

Pour la Belgique:

CONTE DE KERCHOVE

Importazione in franchigia doganale di vetture automobili, usate, appartenenti a coloro che trasferiscono la loro residenza dall'estero nel Regno. (881)

ARTICOLO UNICO.

Ai numeri 1 e 6 dell'articolo 9 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvate con il Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e successivamente modificato, sono aggiunti i seguenti commi:

al n. 1 « Per le vetture automobili, usate, l'agevolezza della franchigia doganale è subordinata alla condizione che gli interessati abbiano avuto una permanenza all'estero non inferiore a 18 mesi e che comprovino, mediante attendibili, idonei documenti, di avere posseduto ed usato le autovetture stesse da almeno un anno prima della data del ritorno nel Regno »;

al n. 6 « Per le vetture automobili, usate, l'agevolezza della franchigia doganale è subordinata alla condizione che gli interessati comprovino, mediante attendibili, idonei documenti, di avere posseduto ed usato le autovetture stesse da almeno un anno prima della data del loro trasferimento di residenza nel Regno; nonchè alla condizione, qualora trattasi di connazionali rimpatrianti, che

questi abbiano avuto una permanenza all'estero per un ininterrotto periodo di tempo non inferiore a 18 mesi ».

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (883)

ART. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I annessa al Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 1473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità delle merci	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Oppanol.	Per la fabbricazione dei cavi e conduttori elettrici sottomarini. (Concessione valida fino al 31 dicembre 1941).	Kg. 100	1 anno

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari, e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di importazione temporanea, già accordate in via provvisoria, per i prodotti seguenti:

a) *Penne e piume greggie*: per essere selezionate, lavorate e ridotte in ornamenti.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1942-XX. (Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706, e Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 626, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 170).

b) *Distillati di vino*: per la fabbricazione di vermut, cognac, whisky e liquori diversi.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1942-XX. (Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XV, n. 44, e Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 921, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 166).

c) *Acido arsenioso*: per la fabbricazione di prodotti antiparassitari.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1942-XX. (Regio decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 725, convertito nella legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 169).

La concessione è inoltre estesa alla fabbricazione di qualunque prodotto antiparassitario composto con arsenico.

d) *Scatole pieghevoli di cartone*: per l'imballaggio di ceramiche.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1942-XX. (Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 261).

L'agevolezza è inoltre estesa, per lo stesso periodo di tempo, all'imballaggio di vetrerie, di oggetti di alabastro e di cartapesta.

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Agevolazioni doganali alle industrie minerarie dell'Albania. (884)

ART. 1.

Per la durata di dieci anni dal giorno della entrata in vigore di questa legge è accordata la franchigia doganale per le macchine e loro parti, per i materiali metallici, per gli esplosivi da mina e relativi inneschi e capsule, introdotti in Albania per essere impiegati nella industria estrattiva dei minerali di ferro e del carbone fossile, in quanto non vi sia la possibilità, per le imprese concessionarie della ricerca e della coltivazione dei giacimenti, di rifornirsene nel territorio dell'Unione doganale.

Il riconoscimento di questa condizione è riservato al Ministero delle corporazioni ed al Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi, rispettivamente per il territorio italiano e per quello albanese dell'Unione doganale.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esenzione daziaria per trementina naturale importata dalle Isole italiane dell'Egeo. (885)

ART. 1.

All'elenco delle merci di origine dalle Isole italiane dell'Egeo, ammesse all'importazione nel Regno, in esenzione del dazio doganale è aggiunta la seguente, nei limiti del quantitativo annuo a fianco indicato:

voce ex 656-a:

Trementina naturale Quint. 15.000

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.